



Consultazione pubblica

sulla guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e sulla guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria degli enti creditizi fintech

Risposte alle domande più frequenti

1 Cos'è una banca? Perché ha bisogno di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività?

Una banca, o "ente creditizio" in base alla terminologia del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR), è un'impresa che raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto. Queste attività sono regolamentate a tutela dell'interesse pubblico e allo scopo di accrescere la fiducia dei cittadini nel sistema finanziario. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria impedisce l'accesso al mercato a enti creditizi che potrebbero costituire una minaccia per la stabilità del sistema finanziario, accordando l'ingresso ai soli soggetti che risultano conformi a standard minimi di sicurezza e che sono pertanto ritenuti sufficientemente solidi. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria assicura inoltre che gli enti soddisfino tutti i requisiti normativi nazionali e dell'UE.

Solo la Banca centrale europea (BCE) può rilasciare autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria nell'area dell'euro. Tutti i soggetti che intendono esercitare tale attività devono pertanto essere autorizzati dalla BCE, siano essi enti significativi sottoposti alla vigilanza diretta della BCE o enti meno significativi vigilati direttamente dalle autorità nazionali competenti (ANC). Nel processo di autorizzazione, la BCE opera in stretta collaborazione con le ANC. Il punto di contatto per le domande di autorizzazione è sempre l'ANC del paese in cui l'ente è insediato; successivamente, tutte le domande sono valutate dalla BCE.

2 Quante autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria sono state rilasciate da quando la Vigilanza bancaria della BCE ha iniziato a operare?

Al 31 dicembre 2016 la BCE aveva ricevuto 68 domande e aveva concesso 37 autorizzazioni.

Nessuna domanda è stata respinta, tuttavia alcune sono state ritirate prima che l'ANC proponesse alla BCE di adottare una decisione negativa. Altre istanze sono state ritirate a seguito del mutamento delle intenzioni dei richiedenti mentre numerose procedure notificate sono ancora in fase di istruttoria.

L'incidenza delle domande presentate dagli enti creditizi fintech è in aumento e dal luglio 2016 sono sei le procedure di autorizzazione portate a termine per questo tipo di operatori. Inoltre, ulteriori domande relative a soggetti fintech sono state esaminate a livello di ANC, ma non è stata rilasciata alcuna autorizzazione poiché non si è ritenuto che i soggetti rientrassero nella categoria degli enti creditizi.

3 Qual è la finalità delle guide?

La pubblicazione delle guide riflette l'impegno della BCE a favore della trasparenza sui processi interni e sui criteri di valutazione.

Negli ultimi mesi la BCE e le ANC hanno collaborato strettamente alla definizione di prassi e politiche comuni, avvalendosi dell'esperienza maturata nel corso dei primi tre anni di vigilanza bancaria a livello europeo. Questa collaborazione garantirà parità di trattamento nell'area dell'euro nei confronti di tutte le domande di autorizzazione, sin dalle prime fasi del processo di interazione con ciascun richiedente.

La prima guida verte sulle domande di autorizzazione in generale e fornisce una sintesi riguardo a criteri di valutazione, procedura ed esiti possibili dell'istanza. La seconda contiene indicazioni operative per la valutazione di vigilanza delle istanze presentate da enti creditizi con modelli imprenditoriali fintech. Le guide non hanno natura giuridicamente vincolante.

4 Cosa devono dimostrare gli enti per ottenere un'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria?

I soggetti che intendono esercitare l'attività bancaria devono dimostrare di poter soddisfare i requisiti normativi nazionali e dell'UE, ossia gli articoli 8-14 della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV). I requisiti di autorizzazione coprono una vasta gamma di aspetti, fra cui l'importo di capitale da detenere, l'idoneità degli azionisti e dei membri dell'organo di amministrazione e l'adeguatezza dell'operatività, come risulta dal piano industriale, dall'assetto di governance, dai controlli interni e dalla gestione dei rischi ecc.

Le domande di autorizzazione sono valutate in base ai requisiti applicabili, nonché al quadro prudenziale complessivo per la vigilanza sugli enti creditizi. Questo quadro prevede, ad esempio, che si valuti se le attività e il modello imprenditoriale del richiedente attengano alle funzioni bancarie fondamentali della raccolta di depositi e della concessione di crediti e se il quadro prudenziale complessivo per gli enti

creditizi rappresenti il riferimento più corretto e appropriato per le attività che si intendono svolgere.

L'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato un progetto di norme tecniche di regolamentazione con un elenco esaustivo delle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione. Ciascuna istanza è esaminata caso per caso e il processo di valutazione è graduato in base alla rilevanza sistemica prospettata e al profilo di rischio previsto del soggetto richiedente.

5 La pubblicazione di queste guide comporta una nuova richiesta di autorizzazione da parte delle banche esistenti?

No. Le indicazioni fornite nella guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e nella guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria degli enti creditizi fintech si applicano specificamente alle domande di nuova autorizzazione o di estensione di un'autorizzazione, senza comportare dunque nuove valutazioni per quelle già rilasciate. La conformità ai requisiti esposti nelle guide da parte delle banche autorizzate è oggetto della costante attività di monitoraggio dell'autorità di vigilanza.

6 I requisiti variano a seconda dello Stato membro interessato?

Nel concedere le autorizzazioni la BCE applica il diritto pertinente dell'UE, comprese le norme nazionali di recepimento della CRD in materia di requisiti di autorizzazione.


Esistono differenze fra i paesi dell'area dell'euro, ad esempio riguardo all'iter del processo decisionale o alla definizione del perimetro delle attività consentite. La BCE si adopera per attenuare quanto più possibile queste differenze ma applica il diritto nazionale vigente.

7 Come si articola il processo di valutazione? Quanto tempo richiede?

La durata della fase istruttoria dipende da svariati fattori, quali la completezza della domanda, la qualità delle informazioni fornite dal richiedente e la complessità e il profilo di rischio delle attività che si intendono svolgere. Ai fini della valutazione, le autorità di vigilanza tengono conto del principio di proporzionalità.

Inoltre, le differenze di recepimento della CRD IV negli ordinamenti nazionali hanno creato discrepanze fra i paesi dell'area dell'euro, in particolare rispetto al termine per l'avvio del procedimento. Alcuni Stati membri hanno persino specificato nella legislazione nazionale tempi più brevi per l'iter decisionale.

Il punto di contatto per tutte le domande di autorizzazione è l'ANC del paese in cui la banca è insediata. La decisione definitiva spetta alla BCE, poiché solo la BCE può rilasciare autorizzazioni all'attività bancaria nell'area dell'euro.



8 Vi è una procedura particolare per le banche che intendono trasferire la propria sede nell'area dell'euro per via della Brexit?

Gli enti creditizi che intendono trasferirsi nell'area dell'euro dovranno dimostrare di soddisfare il pertinente diritto nazionale e dell'UE, nonché tutti gli standard di vigilanza. In molti casi il trasferimento comporterà il rilascio di un'autorizzazione e/o altre decisioni di vigilanza. I soggetti che intendono trasferirsi sono tenuti, tra l'altro, a dare prova di effettiva operatività, sufficiente organico, indipendenza operativa e di un'adeguata gestione dei rischi a livello locale.

Tutte le domande sono soggette alla procedura di autorizzazione in vigore, pertanto non è prevista alcuna procedura particolare per gli enti che intendono trasferirsi in conseguenza della Brexit.

Maggiori informazioni inerenti la Brexit sono reperibili nell'apposita sezione del [sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria](#).

Perché una guida specifica destinata agli operatori fintech?

In risposta all'incremento delle domande di autorizzazione e delle richieste di informazioni pervenute da parte degli enti creditizi fintech, abbiamo concordato con gli esperti di vigilanza delle ANC di adottare un approccio comune al processo di autorizzazione di questi soggetti. La guida fintech contiene considerazioni utili ai fini della valutazione di vigilanza che rilevano in particolare per la natura specifica degli enti con modelli imprenditoriali fintech, ma possono applicarsi anche alle banche con modelli imprenditoriali tradizionali. Una di queste specificità riguarda il possesso delle pertinenti competenze e conoscenze in ambito tecnologico da parte dagli organi di amministrazione dell'ente, aspetto che potrebbe comportare la nomina di un responsabile dell'informatica (Chief Information Technology Officer) in seno all'organo esecutivo.

La finalità di questa guida è l'applicazione di una metodologia coerente alla valutazione delle domande di autorizzazione, non solo per le banche fintech di nuova costituzione, ma anche per le controllate specializzate di enti creditizi già esistenti (significativi e meno significativi) che adottano un modello imprenditoriale fintech. In tal modo, la BCE e le ANC potranno assicurare una valutazione uniforme delle domande e un esame adeguato e proporzionato dei rischi specifici degli operatori fintech. Le politiche generali della BCE che si applicano all'autorizzazione di qualsiasi ente creditizio nell'area dell'euro restano valide anche per le domande di autorizzazione degli enti fintech.